


Titolo: I	Classe: 4	Fascicolo:
-----------	-----------	------------



CITTÀ DI MESSINA

UFFICIO DI GABINETTO

OGGETTO: Regolamento "Attuazione di politiche antimafia. Misure di contrasto alla corruzione, al gioco d'azzardo, al racket e sostegno alle imprese che denunciano" -TESTO EMENDATO - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.60/C del 21 novembre 2017

Al Sig. Prefetto Messina

Al Sig. Questore Messina

Alla Sig.ra Presidenza del Consiglio Comunale di Messina


Ai Sigg. Assessori

Ai Sigg. Dirigenti Comune di Messina

Al Sig. Segretario Generale Comune di Messina


Alle Associazioni iscritte al Registro presso la Prefettura di Messina delle Associazioni ed Organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive ai sensi del DM 7/9/94 n. 614

In allegato alla presente si invia copia del Regolamento emendato in oggetto indicato, così come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.60/c del 21 novembre 2017, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune e rinvenibile nella sezione amministrazione trasparenza, disposizioni generali, atti generali, atti amministrativi generali, al seguente link <http://trasparenza.comunemessina.gov.it/servizi.html>



Il Sindaco

Accorinti



Regolamento Attuazione di politiche antimafia. Misure di contrasto alla corruzione, al gioco d'azzardo, al racket e sostegno alle imprese che denunciano

TESTO EMENDATO

Delibera di Consiglio Comunale n.60/C del 21 novembre 2017

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

In attuazione dei principi della Costituzione e dello Statuto del Comune è emanato il presente "Regolamento per l'attuazione di politiche antimafia. Misure di contrasto alla corruzione, al gioco d'azzardo, al racket e sostegno alle imprese che denunciano" al fine di promuovere efficaci azioni di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale.

La Città di Messina ritiene che lo sviluppo economico e sociale di Messina non debba essere negativamente condizionato ed ostacolato da diseconomie ambientali che impediscono il normale svolgimento delle attività imprenditoriali. Per questa ragione il Consiglio comunale, riconoscendo la capillare diffusione del fenomeno mafioso, ritiene opportuno adottare ogni misura tendente a rafforzare le condizioni di legalità.

Art. 2

La Città di Messina considera prioritario il sostegno concreto alle vittime di estorsione e sente come un dovere il costituirsi come parte civile nei processi che riguardano il reato di associazione di tipo mafioso (ex art.416 bis-c.p.), di scambio elettorale politico-mafioso (ex art. 416-ter c.p.) e dell'estorsione (art.629 c.p.), nonché per i reati aggravati dall'art.7 L.203/1991 commessi sul territorio comunale o che comunque abbiano una diretta ingerenza con gli interessi della Città di Messina. Il Sindaco darà attuazione a tale disposizione.

Art. 3

La Città di Messina riconosce il consumo critico applicato alla lotta al pizzo come strumento di partecipazione popolare alla battaglia antimafia, capace di rendere protagonisti i cittadini attraverso gli acquisti basati su informazione e consapevolezza della portata e del radicamento del fenomeno estorsivo. L'Amministrazione Comunale è impegnata a sostenere il consumo critico antiracket ed a favorire il protagonismo attivo di cittadini ed associazioni con tutti gli strumenti che si riterranno idonei.

Art. 4

La città di Messina si impegna ad opporsi con efficacia al fenomeno dell'abusivismo nell'attività commerciale, attraverso un'azione di controllo e verifica periodica su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai mercati rionali, e volta a far rispettare le leggi in materia vigenti. In un'ottica di riqualificazione delle aree mercatali storiche, il Comune, altresì, è onerato a progettare un'equilibrata valorizzazione delle attività commerciali regolari.

Art. 5

La Città di Messina si riconosce nei valori dell'associazione Avviso Pubblico, della "Carta di Avviso Pubblico" e del "Manifesto dei sindaci per la legalità". Si dispone, ove possibile, l'adesione formale

dell'Amministrazione Comunale e, ove consentito, del Consiglio Comunale alle suddette associazioni e dichiarazioni di impegno.

La Città di Messina dichiara il 21 Marzo come "Giornata cittadina della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie".

TITOLO II

Clausole antiracket relative a bandi di gara e stipula di contratti per la fornitura di beni e servizi

Art. 6

Il Comune di Messina, richiamando quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti) recepito dalla Regione Sicilia con la L.R. 12/2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) successivamente modificata all'art. 19 dalla L.R. 14/2015, che dispone siano esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possano essere affidatari di subappalti, e non possano stipulare i relativi contratti, i soggetti che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in coerenza ed attuazione di quanto disposto dall'Art. 97 della Costituzione e dalla Legge 241/90 e s.m.i.

In ordine al buon andamento, efficienza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante dispone che nei propri Bandi di Gara per la fornitura di beni e servizi, le società o le ditte concorrenti siano soggette alle clausole previste dal protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" adottato con Deliberazione della G.C. n. 553 del 14 Giugno 2008.

Il rappresentante legale della ditta è tenuto a presentare, pena l'esclusione dalla gara, le seguenti autodichiarazioni (sostitutive di atto notorietà ex art.47 T.U. n.445/2000) sul fatto che:

1. l'impresa o società che rappresenta non si trovi soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall'art. 7 l. n.203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata;
2. l'impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall'art. 7 l. n. 203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata e di avere o no avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere confermato (attraverso s.i. o testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze probatorie;

Nel caso di associazione temporanea di impresa, la dichiarazione di cui ai punti che precedono dovrà essere presentata da ciascun rappresentante legale delle ditte associate.

La mancata, incompleta o falsa dichiarazione comporta l'esclusione della gara d'appalto e impedisce la conclusione del successivo contratto. E' fatto salvo il caso in cui la dichiarazione mendace sia stata resa per la necessità, nel corso delle indagini, di rispettare la segretezza della notizia di reato o la sicurezza e l'incolumità dell'imprenditore.

Art. 7

Il Comune di Messina dispone che in tutti i contratti stipulati con ditte private - sia per quelli preceduti da bandi di gara e da capitolati d'appalto o da disciplinari di servizio che ancora nei casi di scelta del contraente sulla base degli elenchi di fornitori di fiducia del Comune dal quale si attingono nominativi di imprese da contattare per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi fino a determinati importi - vengano inserite espressamente le seguenti clausole:

- a) il Comune, previa comunicazione con lettera A/R, può risolvere il contratto nel caso in cui venga accertato con sentenza che, prima o durante l'esecuzione dell'opera o del servizio, la ditta sia stata vittima di estorsione aggravata dall'art. 7 l. n.203/1991 o commessa da parte della criminalità organizzata e che per tale fatto sia stata condannata per favoreggiamento;

b) La ditta si impegna a denunciare o comunque a collaborare con le Forze di Polizia, nel caso subisca estorsioni aggravate, tentativi di estorsione aggravata, intimidazione o condizionamento da parte della criminalità organizzata. Il Comune, previa comunicazione con lettera A/R, può risolvere il contratto nel caso di violazione di tale obbligo.

c) La ditta nel caso in cui dovesse subire vessazioni o tentativi di estorsioni aggravate, ha l'onere di informare prontamente anche l'Osservatorio comunale antimafia, il quale offrirà l'assistenza e il supporto necessario.

E' fatto salvo il caso in cui la dichiarazione mendace sia stata resa per la necessità, nel corso delle indagini, di rispettare la segretezza della notizia di reato o la sicurezza e l'incolumità dell'imprenditore.

TITOLO III

Incentivi e disincentivi a imprese e associazioni

Art. 8

Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) *Esenzione di tutti i tributi comunali, fino alla capienza del fondo e con le modalità di cui al successivo articolo 11, per un periodo di tre anni dal momento della richiesta, dal pagamento delle imposte la cui determinazione del valore, applicazione e riscossione è delegata alle Amministrazioni comunali, nonché di eventuali canoni di concessione dei posti dei mercati comunali, se dovuti dalla vittima e per gli importi annualmente iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell'Ente;*

b) *Piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di 5 anni per tributi progressi;*

c) *Medesimo meccanismo di agevolazione tributaria, in favore dei soggetti vittime di reato menzionati, si intende esteso anche per future imposizioni fiscali che, pur se introdotte con legge, siano di esclusiva spettanza dell'Ente locale.*

Art. 9

a) *In ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione viene stanziato, nella parte relativa alla spesa corrente, un fondo destinato alla compensazione delle minori entrate dei tributi, di cui all'articolo 8 del presente regolamento.*

b) *Il totale annuo delle agevolazioni deliberate dalla Giunta Municipale non può essere superiore all'importo annuo del fondo di cui alla lettera a) del presente articolo.*

c) *La copertura del fondo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.*

d) *Il Dipartimento Attività Produttive è incaricato di comunicare al Dipartimento Servizi Finanziari l'importo totale delle agevolazioni previste dalla lettera a) del precedente articolo 8, riconosciute ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi dell'art. 10 del regolamento.*

Art. 10

Le agevolazioni sono concesse esclusivamente a condizione che:

a) la vittima abbia fornito all'Autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie;

b) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n° 1423 e 31 maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della citata legge n° 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma verrà certificato dal Prefetto o dall'Autorità Giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

Art. 11

Le agevolazioni di cui al presente regolamento verranno riconosciute annualmente ai soggetti di cui agli articoli precedenti dietro presentazione di apposita domanda indirizzata al Sindaco, Direzione Attività produttive, con allegata la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

Le agevolazioni previste non saranno riconosciute qualora identiche misure dovessero essere adottate da normativa statale, regionale o da provvedimento di qualsiasi altra autorità. Nell'ipotesi in cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, o nel caso in cui le domande dovessero eccedere la capienza del fondo, l'agevolazione riconosciuta da questo regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione.

Art. 12

Al soggetto vittima delle azioni di cui all'art. 7 che non abbia informato le Autorità Giudiziarie o che è accusato del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, l'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento, di esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la sanzione accessoria della revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche comunali.

La stessa sanzione accessoria di cui al precedente comma, è comminata agli autori delle azioni di cui al citato art. 7. La predetta pena accessoria viene applicata a seguito accertamento dei fatti con sentenza anche non definitiva.

Art. 13

L'Amministrazione Comunale sostiene ed accompagna concretamente quanti denunciano i reati di cui agli articoli precedenti attraverso:

- 1. il sostegno gratuito dell'Avvocatura Comunale;*
- 2. l'attivazione di percorsi di accompagnamento alle vittime in stretta collaborazione con i servizi comunali e con le associazioni antiracket ed antiusura;*

Art. 14

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai casi previsti dall'Art.44 del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", i manifesti riguardanti la promozione e la diffusione di attività ed iniziative antimafia o tendenti ad informare la cittadinanza sulla normativa nazionale e regionale antiracket, di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro regolarmente iscritte al Registro presso la Prefettura di Messina delle Associazioni ed Organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive ai sensi del D.M. 7 settembre 1994 nr. 614.

TITOLO IV

Politiche contro la corruzione, il gioco d'azzardo e la ludopatia e per la prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti

Art. 15

In attuazione dell'Art. 5 del presente Regolamento, il Comune di Messina si impegna a dichiarare il 21 Marzo "Giornata cittadina della Memoria e dell'Impegno" per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, ad aderire all'associazione Avviso Pubblico e alla sottoscrizione della "Carta di Avviso Pubblico", sia da parte dell'Amministrazione Comunale, sia da parte del Consiglio Comunale. All'Osservatorio Comunale Antimafia, di cui al Titolo V del presente regolamento, vengono conferiti poteri di controllo e di denuncia di eventuali violazioni della Carta di Avviso Pubblico da parte di membri dell'Amministrazione e/o del Consiglio Comunale.

Art. 16

L'Amministrazione Comunale in attuazione della legge n. 190 del 6 Novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'art. 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" e dell'art. 8 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) approvato con Delibera della G.C. n. 496 del 14 Luglio 2015, attua la procedura denominata "whistleblowing", attraverso la quale i dipendenti e i collaboratori del Comune di Messina e delle aziende partecipate, in forma totalmente anonima, dall'area Intranet del portale dell'Ente, possono segnalare all'indirizzo E-mail denuncia.anticorruzione@comune.messina.it, al Segretario Generale Responsabile dell'Anticorruzione, fatti di corruzione ed altri reati gravi contro la pubblica amministrazione, nonché fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi o situazioni di potenziale rischio.

Art. 17

Si dispone l'adesione dell'Amministrazione Comunale al "Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo". Il Consiglio Comunale, nell'ottica di una collaborazione virtuosa tra organi istituzionali e di un'azione congiunta sul tema, impegna il Sindaco ad usare a pieno i propri poteri al fine di realizzare le azioni indicate nel presente articolo e si impegna altresì a:

- (a) incrementare il numero dei controlli amministrativi sul rispetto delle norme regolamentari degli esercizi commerciali dove si svolge il gioco pubblico d'azzardo, con l'ausilio della polizia municipale;*
- (b) costituire l'Osservatorio Comunale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico al fine di valutare misure più efficaci per contrastare il dilagare del fenomeno;*
- (c) disporre l'obbligo (e vigilare sulle eventuali violazioni) per i gestori di sale giochi ad attenersi alla Tabella dei giochi proibiti (riguarda anche il divieto ai minori di 14 anni di entrare nelle sale giochi se non accompagnati da un genitore e/o adulto) ed esporre il costo dei giochi.*
- (d) predisporre strumenti premiali o di visibilità che dismettono slot machine (es: vetrofanie, elenco esercizi virtuosi, ...)*

Art. 18

Il Comune di Messina dà disposizione ai propri Dipartimenti con centro di spesa di dare evidenza pubblica all'esito dei bandi di gara, attraverso la loro pubblicazione sul sito ufficiale e tramite Ufficio Stampa dell'Ente

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.8 del "Regolamento Comunale per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di applicazione della normativa statale di recepimento delle direttive CEE", gli uffici dei Dipartimenti competenti dovranno dare evidenza pubblica tramite pubblicazione sul sito istituzionale, che nessuna ditta iscritta negli elenchi di fornitori di fiducia del Comune, nell'arco di un anno solare, si sia aggiudicata appalti o forniture di servizi con lo stesso sistema di gara, il cui ammontare complessivo superi i limiti indicati nei punti a) e b) del citato articolo 8.

TITOLO V

Osservatorio Comunale Antimafia

Art. 19

Il Comune di Messina, al fine di rendere esecutive le disposizioni contenute nel presente Regolamento e realizzare una compiuta politica antimafia, istituisce l'Osservatorio Comunale Antimafia con le seguenti funzioni:

- a) monitorare, al fine di censimento, il reale uso dei beni sequestrati e confiscati alla mafia presenti sul territorio comunale, affinché siano utilizzati secondo lo spirito della Legge 109 del 1996;*
- b) collaborare con l'Amministrazione comunale per l'adozione di iniziative di prevenzione e formazione rivolte in particolare ai giovani, con specifica attenzione ai quartieri e alle scuole con maggiore disagio economico e sociale;*
- c) vigilare sull'applicazione e su possibili infrazioni della "Carta di Avviso Pubblico";*
- d) verificare l'attuazione ed eventuali violazioni del presente Regolamento con conseguente segnalazione al responsabile per la prevenzione e anticorruzione.*

Gli uffici del Comune di Messina sono tenuti a fornire ogni ausilio alle attività dell'Osservatorio. L'Osservatorio produce relazione annualmente al Consiglio Comunale circa la concreta attuazione delle misure contenute nel presente Regolamento.

Art. 20

L'Osservatorio Comunale Antimafia è nominato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo ed è composto da:

- a) Il Sindaco o suo delegato;*
- b) due rappresentanti del Consiglio Comunale, uno espressione delle forze di maggioranza e uno di quelle di minoranza;*
- c) un rappresentante della Camera di Commercio*
- d) un rappresentante per ogni associazione antiracket e antiusura cittadini;*

I componenti dell'Osservatorio in rappresentanza del Consiglio Comunale vengono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con unica votazione a scrutinio segreto.

I componenti dell'Osservatorio in rappresentanza del movimento antiracket e antiusura cittadino sono nominati fra gli esponenti delle Associazioni regolarmente iscritti al Registro presso la Prefettura di Messina delle Associazioni ed Organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive ai sensi del D.M. 7 settembre 1994 n. 614 Tutti i componenti dell'Osservatorio svolgono tale ruolo a titolo gratuito.

L'Osservatorio può dotarsi di gruppi di lavoro specifici, anche con il coinvolgimento operativo di altri soggetti sociali ed istituzionali ritenuti idonei.

L'Osservatorio resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale entro cui è stato nominato.

Art. 21

L'Osservatorio monitora annualmente l'elenco delle attività e dei beni sequestrati e confiscati alla mafia presenti sul territorio comunale, siano essi affidati all'Amministrazione Comunale o ad altro Ente locale o Istituzione dello Stato. In tale elenco sarà evidenziato l'uso sociale o istituzionale a cui sono stati destinati tali beni.

L'Osservatorio avrà cura, altresì, di inoltrare al Prefetto e al Segretario Generale una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 22

Il presente Regolamento abroga ed integra ogni altra normativa regolamentare comunale che vada in contrasto con esso, fatto salvo il Regolamento "Esame ed approvazione del Regolamento per l'uso e l'affidamento in concessione di beni confiscati alla mafia in favore di soggetti privati"